



Delibera della Giunta Regionale n. 118 del 27/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

OPCM 4007/2012 RECANTE "ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DEL DL 28/04/2009 N. 39, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 24/06/2009, N. 77, IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO". APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 recante "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche di costruzioni in zone sismiche*", al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifiche sia di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, sia degli edifici e delle opere strutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità con edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2.
- b. L'art. 2, comma 4, della medesima Ordinanza, stabilisce che il Dipartimento della Protezione Civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie di edifici e le opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
- c. Con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003, recante "*Disposizioni attuative dell'art.2, commi 2, 3 e 4, dell'OPCM 3274/2003*", con il quale, tra l'altro, sono state individuate per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile e quelle degli edifici e delle opere strutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzarsi negli edifici e le opere rientranti nelle predette tipologie.
- d. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/2003 sono stati approvati due elenchi definiti rispettivamente:
 - Elenco "A": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile";
 - Elenco "B": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".
- e. Con decreto del 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero degli Interni e con il Capo del dipartimento della Protezione Civile, è stato approvato il testo aggiornato delle Normative tecniche delle Costruzioni.
- f. In Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13/11/2008 sono stati approvati gli Indirizzi e i criteri per la microzonazione sismica.
- g. Con decreto n. 1755 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 aprile 2012 sono state approvate le istruzioni per le analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE).
- h. L'art. 11 della Legge 24/06/09, n.77, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di euro 44 milioni per l'anno 2010; di euro 145,1 milioni per l'anno 2011; di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
- i. L'attivazione dell'iniziativa è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. n. 281 del 01/12/2010, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010, con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei contributi e le specifiche tecniche per l'accesso ai fondi previsti per l'annualità 2010 di € 3.667.557,30, assegnanti alla

Regione Campania con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n.42 del 21/02/2011.

- j. Con Delibera di Giunta Regionale n.201 del 24.05.2011 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per l'avviso pubblico diretto ai Comuni interessati per l'Attuazione dell'O.P.C.M. 3907/2010;
- k. L'attivazione dei fondi prevista per l'annualità 2011 è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. n. 56 del 07/03/2012, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2012, con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei contributi e le specifiche tecniche per l'accesso ai fondi previsti.
- l. L'art. 2, comma 1, dell'OPCM 4007/2012 stabilisce che la somma disponibile per l'anno 2011 è utilizzabile per:
- a) indagini di microzonazione sismica;
 - b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003 e alla D.G.R. 3573/2003. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
 - c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
 - d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile.
- m. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/03/2012, pubblicato in G.U. n.138 del 15/06/2012, è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di € 19.319.249,71 di cui:
- € 386.384,99, pari al 2% di € 19.319.249,71, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui all'OPCM 4007/2012;
 - € 1.352.347,48 per finanziare le attività previste al comma 1 lettera a) dell'art. 2 dell'O.P.C.M. 4007/2012 e relative alla realizzazione di indagini di microzonazione sismica;
 - € 17.580.517,23 per finanziare le attività previste al comma 1 lettere b) e c) dell'art. 2 dell'O.P.C.M. 4007/2012 e relative a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali nonché degli edifici privati.

PRESO ATTO che:

- a. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OPCM 4007/2012 le Regioni gestiscono i contributi per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica che vengono stabiliti secondo le seguenti tabelle:

CONTRIBUTO MASSIMO PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA	
POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
Ab ≤ 2.500	€ 7.200,00
2.500 < Ab ≤ 5.000	€ 9.600,00
5.000 < Ab ≤ 10.000	€ 12.000,00
10.000 < Ab ≤ 25.000	€ 14.400,00
25.000 < Ab ≤ 50.000	€ 16.800,00

50.000 < Ab ≤ 100.000	€ 19.200,00
100.000 < Ab	€ 21.600,00

CONTRIBUTO MASSIMO PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	
POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
Ab ≤ 2.500	€ 9.750,00
2.500 < Ab ≤ 5.000	€ 13.500,00
5.000 < Ab ≤ 10.000	€ 16.500,00
10.000 < Ab ≤ 25.000	€ 19.500,00
25.000 < Ab ≤ 50.000	€ 23.250,00
50.000 < Ab ≤ 100.000	€ 26.250,00
100.000 < Ab	€ 30.000,00

- b. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della medesima Ordinanza, le Regioni, sentiti gli Enti locali, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione di tali studi.
- c. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima Ordinanza, le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della stessa Ordinanza, sentiti i Comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale ed individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto dell'OPCM 4007/2012.
- d. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della medesima Ordinanza, le Regioni devono stabilire la quota da destinare agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa Ordinanza.

RITENUTO:

- a. Di dover destinare la somma di € 1.352.347,48 per finanziare le attività previste all'art. 2, comma 1 lettera a), dell'O.P.C.M. 4007/2012, e relative alla realizzazione di indagini di microzonazione sismica.
- b. Di dover destinare la somma di € 17.580.517,23 all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettere b) e c), dell'OPCM 4007/2012.
- c. Di dover destinare la somma di € 386.384,99, pari al 2% di € 19.319.249,71, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui all'OPCM 4007/2012, come previsto all'art. 2 comma 6 della medesima ordinanza.
- d. Di dover individuare come territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di microzonazione sismica quelli indicati nell'Allegato 7 dell'OPCM 4007/2012.
- e. Di dover fare propri gli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" (standard ICMS 2008), documento tecnico di riferimento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, nonché i criteri per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) approvati con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012, documento "Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)".
- f. Di dover stabilire che gli studi di microzonazione sismica sono da eseguirsi almeno al livello 1, preliminare e propedeutico ai successivi livelli 2 o 3, secondo quanto definito negli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" (standard ICMS 2008), con gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica definiti dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, comma 7, dell'OPCM 4007/2012.
- g. Di dover stabilire che l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), laddove venga realizzata, deve essere svolta secondo i criteri approvati con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e nel documento "Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)", con gli standard di rappresentazione ed

archiviazione informatica definiti dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, comma 7, dell'OPCM 4007/2012.

- h.** Di dover dare priorità al completamento, sul territorio regionale individuato come su indicato al comma **d.**, degli studi di livello 1; per gli studi di livello successivo costituirà elemento di preferenza l'aver già svolto apposite indagini a seguito dell'assegnazione dei contributi OPCM 3907/2010 per l'esecuzione di studi di livello 2 e 3, indagini poi non utilizzate a seguito di circolare di chiarimento del Settore regionale di Protezione Civile.
- i.** Di dover rinviare alla successiva annualità 2012 il finanziamento di studi di livello 2, rendendosi necessaria la predisposizione di appositi abachi regionali rappresentativi del territorio campano; di prendere pertanto in considerazione richieste di contributi per studi solo di livello 1 o 3.
- j.** Che sia opportuno rinviare alla successiva annualità 2012 il finanziamento di studi di microzonazione sismica nei Comuni con studi pregressi di microzonazione sismica, di cui all'Allegato 8 della OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013, in quanto non si prevede cofinanziamento da parte di detti Comuni.
- k.** Di dover stabilire che le modalità di consegna degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica avverranno secondo quanto riportato al successivo punto **l.**) nonché dall'avviso pubblico diretto ai Comuni interessati.
- l.** Di dover approvare i seguenti criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, interessati allo studio di microzonazione sismica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a), dell'OPCM 4007/2012:
 - 1. I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 4007/2012; si fa eccezione per i Comuni con studi pregressi di microzonazione sismica, di cui all'Allegato 8 della OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013, per i quali si rinvia ai finanziamenti previsti dalla successiva annualità 2012, in quanto non sarà richiesto cofinanziamento;
 - 2. I contributi sono destinati ai Comuni del punto 1. di cui sopra, che cofinanziano la spesa in misura non inferiore al 40% del costo dello studio di microzonazione (art.5, comma 2, OPCM 4007/2012);
 - 3. Ai sensi dell'art. 18 dell'OPCM 4007/2012 il cofinanziamento può essere ridotto fino al 25% del costo degli studi di microzonazione se questi ultimi vengono accompagnati dalla analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE); l'analisi della CLE dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 18 dell'OPCM 4007/2012, ed è obbligatoria per studi di livello 3 (art.7, comma 4, dell'OPCM 4907/2012);
 - 4. Gli studi di microzonazione sismica andranno effettuati prioritariamente in aree urbanizzate e in aree di prevista espansione. Con riferimento al "limite urbano" o, in assenza, alle località ISTAT, l'amministrazione comunale fornisce al soggetto incaricato il perimetro delle località abitate sulle quali effettuare gli studi di MS, inclusive delle aree soggette a previsione di trasformazione ed escluse le aree di cui all'art. 5 dell'OPCM 3907/2010 (raccomandazione della Commissione tecnica nella seduta del 21/12/2011);
 - 5. Sono escluse dai contributi le zone che incidono su Aree Naturali Protette, e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e/o le aree adibite a verde pubblico di grande dimensioni, come indicato nello strumento urbanistico generale, che:
 - a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'OPCM 4007/2012;
 - b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
 - c. rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
 - 6. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I - Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli", ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14/01/2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica;
 - 7. Le Amministrazioni comunali sono tenute a recepire gli studi di microzonazione sismica e le eventuali analisi della CLE, una volta approvati definitivamente dalla Regione Campania, e

ad integrarli nei propri strumenti urbanistici, per la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con la pericolosità sismica del territorio, nonché nei piani di emergenza comunali.

Nel caso di strumenti urbanistici già approvati, le Amministrazioni comunali dovranno valutare la compatibilità delle previsioni di piano con le risultanze degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi della CLE, ed effettuare una Variante allo strumento vigente se ritenuto necessario. Nel caso di strumenti urbanistici in corso di redazione, questi dovranno recepire le risultanze degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi della CLE.

Le Carte della zonazione del territorio in prospettiva sismica (art. 12 legge regionale n. 9 del 1983) dovranno essere redatte come definito negli standard ICMS 2008 (Carta delle MOPS - Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, livello 1).

8. Il rilascio di pareri sugli strumenti urbanistici di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9 del 1983, e relativi al precedente punto 7., dovrà prevedere la verifica che le Carte della zonazione del territorio in prospettiva sismica (art. 12 legge regionale 9/1983) siano state redatte come definito negli standard ICMS 2008 (Carta delle MOPS - Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, livello 1), con adeguamento della normativa tecnica regionale ai criteri generali ICMS 2008 a valenza nazionale;

9. I contributi sono destinati ai Comuni del punto 1. di cui sopra con le seguenti priorità:

- a. Comuni ricadenti in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
- b. Comuni che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica. In particolare viene data maggiore priorità ai Comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a II zona" e "da II a I zona" ed una minore priorità ai comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a III zona" e "da III a II zona";
- c. Comuni che presentano una proposta di studio di microzonazione di tipo intercomunale relativo a zona geologicamente omogenea. Tale intesa deve essere già stata sancita con un protocollo, ed i contributi previsti dall'OPCM 4007/2012 sono cumulabili;
- d. Comuni ricadenti nelle zone rosse 1 e 2 del Piano Vesuvio (Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase), e Comuni ricompresi nell'area vulcanica dei Campi Flegrei (Bacoli, Giugliano, Marano, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto);
- e. Comuni che presentano una maggiore esposizione valutata in riferimento al numero di abitanti presenti nella zona che sarà oggetto dello studio di microzonazione sismica;
- f. Comuni che presentano domanda per eseguire studi di livello 1;
- g. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.

10. I prodotti finali che si richiedono sono carte di microzonazione sismica, redatte secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, con gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di MS e dell'analisi della CLE definiti dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, comma 7, dell'OPCM 4007/2012;

11. La base cartografica dovrà essere la CTR 1:5.000 o, laddove disponibile, carta tecnica di maggiore dettaglio, in formato raster o vettoriale, georeferenziata nel sistema WGS84 UTM33N;

12. I Comuni dovranno consegnare al Settore regionale di Protezione Civile una copia su carta e due copie su CD degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica. Ai Comuni dovrà essere consegnata una copia cartacea ed una copia su CD degli elaborati finali.

- m. Che è necessario individuare gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai fini di Protezione Civile per i quali è necessario l'intervento di rafforzamento locale o di miglioramento sismico ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14.01.2008) o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione; tali edifici verranno individuati mediante avviso pubblico, con priorità per gli edifici destinati, o comunque da destinarsi entro il termine previsto per la partecipazione al citato avviso, a sede di COM, Centri Operativi Misti di protezione civile istituiti dalle Prefetture e dalle Amministrazioni Provinciali, e che, di prassi, non possono coincidere con gli edifici già sede municipale.
- n. Di dover destinare la somma di € 3.516.103,45, pari al 20% di € 17.580.517,23, per l'attuazione degli interventi sugli edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ripartiti secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3 dell'OPCM 4007/2012. I Comuni dovranno provvedere a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione dell'avviso pubblico, redatto secondo i criteri stabiliti nell'OPCM 4007/2012, nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, invitando i cittadini a presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'OPCM 4007/2012.
- o. Di dover destinare la somma di € 14.064.413,79, pari al 80% di € 17.580.517,23, per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ricadenti tra quelli previsti all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012.
- p. Di dover destinare il 5 % delle somme di cui al punto precedente, pari ad € 879.025,86, per gli interventi sulle strutture, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) ricadenti tra quelle previste dall' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012, la cui funzionalità risulta fondamentale per le finalità di protezione civile e ella quale, di conseguenza, deve essere prevenuto il collasso, ove emergano motivi di intervento urgenti ed improcrastinabili, accertati dall'Assessore Delegato alla Protezione civile.
- q. Di dover destinare il 75 % delle somme di cui al punto o., pari ad € 13.185.387,93, per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ricadenti tra quelli previsti all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012.
- r. Di dover conseguentemente approvare i seguenti criteri ed indirizzi per l'avviso pubblico diretto ai Comuni, interessati agli interventi di cui al punto precedente:
 - 1. I contributi sono destinati ai Comuni di cui all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012 e ricadenti prioritariamente in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
 - 2. I contributi sono destinati ai Comuni di cui all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012, prioritariamente a quelli che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica;
 - 3. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche di cui agli elenchi "A" e "B" di cui alla D.G.R. n. 3573 del 05/12/2003. Sono esclusi gli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di protezione civile già operanti ospitano funzioni strategiche;
 - 4. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali è stata eseguita la verifica tecnica sullo stato di fatto, in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14/09/2005 e 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Interni e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - 5. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non ricadono in area soggetta a rischio idrogeologico R4;
 - 6. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non si trovano allo stato di rudere o abbandonato;

7. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non sono stati realizzati o adeguati successivamente al 1984;
8. Il contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali i lavori in argomento non sono ancora iniziati alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
9. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali non sono stati concessi, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, altri contributi per la stessa finalità.

VISTO:

- a) La L.R. n.7 del 30/04/2002;
- b) La D.G.R.n. 3466 del 03/06/2000;
- c) L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
- d) L'OPCM 3907/2010;
- e) La Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/SIV/0026528 del 22/04/2011;
- f) Il DPCM del 10/12/2010 pubblicato in G.U. n.42 del 21/02/2011;
- g) L'OPCM 4007/2012;
- h) Il DPCM del 16/03/2012 pubblicato in G.U. n.138 del 15/06/2012;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- a. Di destinare la somma di € 1.352.347,48 per finanziare le attività previste all'art. 2, comma 1 lettera a), dell'O.P.C.M. 4007/2012, e relative alla realizzazione di indagini di microzonazione sismica.
- b. Di destinare la somma di € 17.580.517,23 all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettere b) e c), dell'OPCM 4007/2012.
- c. Di destinare la somma di € 386.384,99, pari al 2% di € 19.319.249,71, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui all'OPCM 4007/2012, come previsto all'art. 2 comma 6 della medesima ordinanza.
- d. Di individuare come territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di microzonazione sismica quelli indicati nell'Allegato 7 dell'OPCM 4007/2012.
- e. Di fare propri gli "*Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica*" (standard ICMS 2008), documento tecnico di riferimento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, nonché i criteri per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) approvati con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012, documento "*Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)*".
- f. Di stabilire che gli studi di microzonazione sismica sono da eseguirsi almeno al livello 1, preliminare e propedeutico ai successivi livelli 2 o 3, secondo quanto definito negli "*Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica*" (standard ICMS 2008), con gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica definiti dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, comma 7, dell'OPCM 4007/2012.
- g. Di stabilire che l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), laddove venga realizzata, deve essere svolta secondo i criteri approvati con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e nel documento "*Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)*", con gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica definiti dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, comma 7, dell'OPCM 4007/2012.

- h.** Di dare priorità al completamento, sul territorio regionale individuato come su indicato al comma **d.**, degli studi di livello 1; per gli studi di livello successivo costituirà elemento di preferenza l'aver già svolto apposite indagini a seguito dell'assegnazione dei contributi OPCM 3907/2010 per l'esecuzione di studi di livello 2 e 3, indagini poi non utilizzate a seguito di circolare di chiarimento del Settore regionale di Protezione Civile.
- i.** Di rinviare alla successiva annualità 2012 il finanziamento di studi di livello 2, rendendosi necessaria la predisposizione di appositi abachi regionali rappresentativi del territorio campano; di prendere pertanto in considerazione richieste di contributi per studi solo di livello 1 o 3.
- j.** Di rinviare alla successiva annualità 2012 il finanziamento di studi di microzonazione sismica nei Comuni con studi pregressi di microzonazione sismica, di cui all'Allegato 8 della OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013, in quanto non si prevede cofinanziamento da parte di detti Comuni.
- k.** Di stabilire che le modalità di consegna degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica avverranno secondo quanto riportato al successivo punto **l.**) nonché dall' avviso pubblico diretto ai Comuni interessati.
- l.** Di approvare i seguenti criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, interessati allo studio di microzonazione sismica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a), dell'OPCM 4007/2012:
1. I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 4007/2012; si fa eccezione per i Comuni con studi pregressi di microzonazione sismica, di cui all'Allegato 8 della OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013, per i quali si rinvia ai finanziamenti previsti dalla successiva annualità 2012, in quanto non sarà richiesto cofinanziamento;
 2. I contributi sono destinati ai Comuni del punto 1. di cui sopra, che cofinanziano la spesa in misura non inferiore al 40% del costo dello studio di microzonazione (art.5, comma 2, OPCM 4007/2012);
 3. Ai sensi dell'art. 18 dell'OPCM 4007/2012 il cofinanziamento può essere ridotto fino al 25% del costo degli studi di microzonazione se questi ultimi vengono accompagnati dalla analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE); l'analisi di CLE dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 18 dell'OPCM 4007/2012, ed è obbligatoria per studi di livello 3 (art.7, comma 4, dell'OPCM 4907/2012);
 4. Gli studi di microzonazione sismica andranno effettuati prioritariamente in aree urbanizzate e in aree di prevista espansione. Con riferimento al "limite urbano" o, in assenza, alle località ISTAT, l'amministrazione comunale fornisce al soggetto incaricato il perimetro delle località abitate sulle quali effettuare gli studi di MS, inclusive delle aree soggette a previsione di trasformazione ed escluse le aree di cui all'art. 5 dell'OPCM 3907/2010 (raccomandazione della Commissione tecnica nella seduta del 21/12/2011);
 5. Sono escluse dai contributi le zone che incidono su Aree Naturali Protette, e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e/o le aree adibite a verde pubblico di grande dimensioni, come indicato nello strumento urbanistico generale, che:
 - a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'OPCM 4007/2012;
 - b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
 - c. rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
 6. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I - Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli", ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14/01/2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica;
 7. Le Amministrazioni comunali sono tenute a recepire gli studi di microzonazione sismica e le eventuali analisi della CLE, una volta approvati definitivamente dalla Regione Campania, e ad integrarli nei propri strumenti urbanistici, per la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con la pericolosità sismica del territorio, nonché nei piani di emergenza

comunali. Nel caso di strumenti urbanistici già approvati, le Amministrazioni comunali dovranno valutare la compatibilità delle previsioni di piano con le risultanze degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi della CLE, ed effettuare una Variante allo strumento vigente se ritenuto necessario. Nel caso di strumenti urbanistici in corso di redazione, questi dovranno recepire le risultanze degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi della CLE;

Le Carte della zonazione del territorio in prospettiva sismica (art. 12 legge regionale n. 9 del 1983) dovranno essere redatte come definito negli standard ICMS 2008 (Carta delle MOPS - Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, livello 1);

8. Il rilascio di pareri sugli strumenti urbanistici di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9 del 1983, e relativi al precedente punto 7., dovrà prevedere la verifica che le Carte della zonazione del territorio in prospettiva sismica (art. 12 legge regionale 9/1983) siano state redatte come definito negli standard ICMS 2008 (Carta delle MOPS - Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, livello 1), con adeguamento della normativa tecnica regionale ai criteri generali ICMS 2008 a valenza nazionale;

9. I contributi sono destinati ai Comuni del punto 1. di cui sopra con le seguenti priorità:

- a. Comuni ricadenti in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
- b. Comuni che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica. In particolare viene data maggiore priorità ai Comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a II zona" e "da II a I zona" ed una minore priorità ai comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a III zona" e "da III a II zona";
- c. Comuni che presentano una proposta di studio di microzonazione di tipo intercomunale relativo a zona geologicamente omogenea. Tale intesa deve essere già stata sancita con un protocollo, ed i contributi previsti dall'OPCM 4007/2012 sono cumulabili;
- d. Comuni ricadenti nelle zone rosse 1 e 2 del Piano Vesuvio (Boscotrecase, Boscoreale, Ercolano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggioreale, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase), e Comuni ricompresi nell'area vulcanica dei Campi Flegrei (Bacoli, Giugliano, Marano, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto);
- e. Comuni che presentano una maggiore esposizione valutata in riferimento al numero di abitanti presenti nella zona che sarà oggetto dello studio di microzonazione sismica;
- f. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.

10. I prodotti finali che si richiedono sono carte di microzonazione sismica, redatte secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, con gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di MS e dell'analisi della CLE definiti dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, comma 7, dell'OPCM 4007/2012.

11. La base cartografica dovrà essere la CTR 1:5.000 o, laddove disponibile, carta tecnica di maggiore dettaglio, in formato raster o vettoriale, georeferenziata nel sistema WGS84 UTM33N;

12. I Comuni dovranno consegnare al Settore regionale di Protezione Civile una copia su carta e due copie su CD degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica. Ai Comuni dovrà essere consegnata una copia cartacea ed una copia su CD degli elaborati finali.

- m.** Di individuare gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai fini di Protezione Civile per i quali è necessario l'intervento di rafforzamento locale o di miglioramento sismico ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14.01.2008) o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione mediante avviso pubblico, con priorità per gli edifici destinati, o comunque da destinarsi entro il termine previsto per la partecipazione al citato avviso, a sede di COM, Centri Operativi Misti di protezione civile istituiti dalle Prefetture e dalle Amministrazioni Provinciali, e che, di prassi, non possono coincidere con gli edifici già sede municipale.
- n.** Di destinare la somma di € 3.516.103,45, pari al 20% di € 17.580.517,23, per l'attuazione degli interventi sugli edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ripartiti secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3 dell'OPCM 4007/2012. I Comuni dovranno provvedere a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione dell'avviso pubblico, redatto secondo i criteri stabiliti nell'OPCM 4007/2012, nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, invitando i cittadini a presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'OPCM 4007/2012.
- o.** Di destinare la somma di € 14.064.413,79, pari al 80% di € 17.580.517,23, per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ricadenti tra quelli previsti all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012.
- p.** Di dover destinare il 5 % delle somme di cui al punto precedente, pari ad € 879.025,86, per gli interventi sulle strutture, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) ricadenti tra quelle previste dall' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012, la cui funzionalità risulta fondamentale per le finalità di protezione civile e della quale, di conseguenza, deve essere prevenuto il collasso, ove emergano motivi di intervento urgenti ed improcrastinabili, accertati dall'Assessore Delegato alla Protezione Civile.
- q.** Di destinare il 75 % delle somme di cui al punto **o**), pari ad € 13.185.387,93, per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ricadenti tra quelli previsti all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012.
- r.** Di approvare conseguentemente i seguenti criteri ed indirizzi per l'avviso pubblico diretto ai Comuni, interessati agli interventi di cui al punto precedente:
1. I contributi sono destinati ai Comuni di cui all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012 e ricadenti prioritariamente in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
 2. I contributi sono destinati ai Comuni di cui all' art. 2 comma 2 dell'OPCM 4007/2012, prioritariamente a quelli che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica;
 3. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche di cui agli elenchi "A" e "B" di cui alla D.G.R. n. 3573 del 05/12/2003. Sono esclusi gli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di protezione civile già operanti ospitano funzioni strategiche;
 4. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali è stata eseguita la verifica tecnica sullo stato di fatto, in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14/09/2005 e 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Interni e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 5. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non ricadono in area soggetta a rischio idrogeologico R4;
 6. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non si trovano allo stato di rudere o abbandonato;
 7. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non sono stati realizzati o adeguati successivamente al 1984;
 8. Il contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali i lavori in argomento non sono ancora iniziati alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;

9. I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali non sono stati concessi, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, altri contributi per la stessa finalità.
- s. Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio agli adempimenti consequenziali.
 - t. Di inviare copia della presente deliberazione all'Assessore ai LL.PP., al Coordinatore dell'A.G.C. 01 Gabinetto Presidente G.R., al Capo Dipartimento competente, al Coordinatore dell'A.G.C. 05 Ambiente, al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 - u. Di trasmettere copia della presente deliberazione al BURC per la pubblicazione.